

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico - 3° Servizio - Urbanistica

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)

tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874116

pec: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.it

Reg. Ord. N. 25

Ingiunzione per la Demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di
Permesso di Costruire.- Ditta LENTI Michelina.- Via G. Fortunato

Il Responsabile del Servizio

Visto il verbale di contravvenzione alle norme in materia edilizia n. 06/2018 del 26/03/2018, redatto dal Comando di Polizia Municipale, a seguito accertamento congiunto con il geom. Giacomo AMENDOLA, Istruttore U.T.C. – Serv. Urbanistica, dal quale si rileva che la Sig.ra **LENTI Michelina**, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 01/10/1959, ivi residente, in via G. Fortunato, 176, nella sua qualità di assegnataria di alloggio ATERP (ex LENTI Francesco), ha realizzato opere edilizie sull'area esterna al fabbricato ATERP sito in via G. Fortunato 176, di questo Comune, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in violazione degli artt. 27 e 31 del T.U. 06 giugno 2001, n° 380, e s.m.i., in assenza di Permesso di Costruire, consistenti in:

- **Manufatto in muratura con solaio in latero-cemento e porta di accesso in ferro, delle dimensioni di mt.4,00 circa x mt. 2,00 circa, per un'altezza di mt. 2,00 circa;**

Visto che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 31, 2° comma, del T.U. n. 380/2001, che testualmente recita:

«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.».

Ritenuto pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere alla demolizione, delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

I N G I U N G E

Alla Sig.ra **LENTI Michelina**, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 01/10/1959, ivi residente, in via G. Fortunato, 176, nella sua qualità di assegnataria di alloggio ATERP (ex LENTI Francesco), la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle seguenti opere abusive realizzate sull'area esterna al fabbricato ATERP sito in via G. Fortunato, 176 di questo Comune:

- **Manufatto in muratura con solaio in latero-cemento e porta di accesso in ferro, delle dimensioni di mt.4,00 circa x mt. 2,00 circa, per un'altezza di mt. 2,00 circa;**

con l'avvertimento che decorso infruttuosamente il termine fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato ei luoghi non verificandosi una delle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1 e 33, comma 2° del T.U. 06 giugno 2001 e s.m.i. , la presente ordinanza sarà eseguita d'ufficio a spese dei responsabili dell'abuso.

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopraindicati, si darà corso all'ulteriore procedura sanzionatoria di cui alla normativa sopra richiamata ed, in particolare, al comma 4/bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 che testualmente recita:

" L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000 ed € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in casi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2° dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima";

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata alla Sig.ra **LENTI Michelina**, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 01/10/1959, ivi residente, in via G. Fortunato, 176, nella sua qualità di assegnataria di alloggio ATERP (ex LENTI Francesco), in quanto, per il disposto dell'art. 29, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, è tenuta solidalmente al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Calabria per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Geom. Giacomo AMENDOLA, tel. 0985/8874120/123.

Dalla Residenza Municipale li, 06 APR. 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Antonio LEO)

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il
mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di
indirizzato a
come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.
Data



L'ADDETTO

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di

DICHIARA

di aver notificato oggi questo atto al Sig.:
mediante consegna di copia dello stesso a mani di:
nella sua qualità

Data



IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE